

Procedimento Nr. 435/21 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Mantova

nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui
in epigrafe, all'udienza del 29.3.2022

visto l'art. 429 c.p.c.

ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con
domanda depositata in data 1.10.21

da

INPS rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Savona

- ricorrente -

CONTRO

ANSELMINI ANNIBALE, rappresentato e difeso dall' Avv.to Mario Germinara

- resistente -

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto depositato in data 1.10.21 l'INPS chiedeva il rigetto delle domande presentate ex art 445 bis c.p.c. da Annibali Anselmini , contestando le conclusioni rassegnate dalla CTU che ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa attorea all'assegno di invalidità ordinaria ex L. 222/84.

Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava , in particolare , che il Consulente nominato nella prima fase dell'ATP ha trascurato di considerare che ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222 del 1984 si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo; che l'identificazione delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato richiede un criterio di personalizzazione per la cui valutazione è necessaria la considerazione di parametri di riferimento tra cui il tipo di lavoro ed il tipo di patologia; che il sig. Anselmi è stato assunto "ope legis", in quanto invalido civile, come

operaio addetto al montaggio dei cilindri idraulici, attività lavorativa individuata ed assegnata in forza della scheda lavorativa di cui alla Legge 68/99 redatta dalla Commissione di accertamento dell'Invalidità Civile, ossia un'attività che va considerata, pertanto, congrua, adeguata, non usurante e confacente per definizione fino a dimostrazione contraria; che in pratica in questo caso è stata concretamente realizzata per l'assicurato la possibilità di impiegare utilmente le proprie residue energie lavorative; che a riprova di ciò non risultano nel 2021 assenze per malattia del lavoratore e pare lecito dedurre che la patologia non ha avuto ripercussioni sulle performances relative a quest'attività lavorativa confacente; che la circostanza che il lavoratore abbia dovuto "riadattare" le proprie capacità lavorative non osta a che si possa parlare nello specifico di espletamento di attività confacente alle sue attitudini in quanto il legislatore per i fini che qui interessano, e cioè per escludere il diritto all'assegno di invalidità ordinaria, richiede non che la capacità lavorativa debba ritenersi ridotta rispetto ad attività identiche o simili a quella prima espletata, bensì che la riduzione vi sia rispetto ad attività confacenti alle proprie attitudini e che tale certamente è, nel caso in esame, il lavoro di addetto al montaggio di cilindri idraulici, ove si consideri che l'attività svolta in precedenza era di operaio edile, ossia una tipologia di lavoro ugualmente manuale.

Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

A seguito di rinuncia al mandato del primo difensore si costituiva l'Avv. Mario Germinara riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall'Avv. Maria Paola Frontera e richiamando tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio ivi compresi i verbali di udienza e, quindi, anche le conclusioni rassegnate nella prima fase (Voglia disporre ex art. 445 bis c.p.c. un accertamento tecnico preventivo sulla persona del sig. Anselmini Annibale con nomina di CTU per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al riconoscimento di soggetto invalido con capacità di lavoro ridotta in modo permanente a *meno di 1/3 della totale, sin dalla data di domanda, del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/1984, oggetto dell'odierno giudizio*; -che previa fissazione del termine perentorio di cui al 4° comma dell'art. 445 bis c.p.c., ed in caso di assenza di contestazioni, l'Onorevole Giudice adito Voglia homologare l'accertamento e, per l'effetto, condannare l'INPS all'erogazione della prestazione richiesta e riconosciuta in favore del ricorrente, oltre interessi legali al saldo, con decorrenza dal primo giorno della domanda o da data successiva, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che ne fa espressa richiesta).

La causa , istruita mediante CTU medico legale e prova documentale , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .

L'opposizione è fondata e merita accoglimento .

Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio nell'elaborato peritale attestano che non sussistono presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di una riduzione della capacità lavorativa attitudinale superiore ai 2/3.

Le conclusioni del CTU , devono essere accolte perché frutto di analisi accurata, validamente motivate ed altresì in quanto il dott. Garzon ha perfettamente inquadrato la fattispecie in esame anche sotto il profilo strettamente giuridico richiamando, peraltro, un pertinente precedente della Suprema Corte .

Il consulente d'ufficio , infatti, ha del tutto condivisibilmente esposto : *“Il Sig. Anselmini ha sempre svolto l'attività lavorativa di operaio edile fino al settembre 2019 allorquando ebbero a manifestarsi sul piano clinici le prime problematiche legate alla patologia di base con necessità di approccio terapeutico invasivo con intervento demolitivo a livello intestinale distale. Seguiva periodo di inattività lavorativa fino ai primi mesi del 2021 allorquando fu ricollocato ope legis come operaio metalmeccanico addetto alla lavorazione di cilindri idraulici. L'attuale normativa vigente in ambito previdenziale ovvero la Legge 222 del 12 giugno 1984 prevede all'art. 1 che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Quale deve essere inteso il concetto di occupazioni confacenti? Genericamente si deve considerare che per “occupazione confacente alle proprie attitudini” si deve intendere quell'occupazione adeguata alla personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo addestramento, ai suoi interessi, alla sua età, al sesso. La capacità di lavoro attitudinale indica una specifica “attitudine” al lavoro maturato sulla scorta del proprio “curriculum lavorativo”. Ancora utili indicazioni vengono fornite dall'orientamento della Cassazione laddove (Corte di Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477) viene precisato che “... Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente,*

ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa dei precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10." Ne consegue che l'attitudine lavorativa risulta assolutamente personale, soggettiva e non può essere soggetta a valutazione cosiddetta "tabellare" (quale ad esempio quella in ambito assistenziale). Il rischio tutelato all'art. 1 della legge 222/84 è la perdita dei 2/3 della capacità lavorativa, ma non è altrimenti specificato in base a quale metro si deve misurare la capacità lavorativa per stabilirne la perdita dei 2/3. Si possono usare indici tabellari dell'invalidità civile, dell'INAIL, quelli morfo funzionali (p. es. American Medical Association: "Guides to the evaluation of permanent impairment". 2nd Edition, A.M.A., Chicago, 1984; Diamant Berger O., Fournier C., Loeb R., Muller P., Nicourt B., Roche L., Rousseau C.: "Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun". Concours Medical, suppl. 25 del 19 giugno 1982, nella traduzione a cura di Canepa G., Filauro F., Lomi A., Giaretti R. in "La valutazione tabellare dell'invalidità in responsabilità civile", Giuffrè Ed., Milano, 1986; Mellenec L.: "Barème international des invalidités post-traumatiques". Masson, Paris, 1983), ecc., ma nessuno può indicare con certezza il limite dei 2/3, perché la correlazione menomazione/attività confacenti ha una variabilità talmente elevata da rendere ogni caso una fattispecie a sé stante. In una tale ottica è il concetto di usura che aiuta a stabilire il limite invalidante: 1) per chi non lavora, il confronto fra il costo energetico o il carico lavorativo delle eventuali attività confacenti alle sue attitudini con la sua menomazione può portare ad un giudizio di probabile usura o addirittura di controindicazione e quindi di invalidità; 2) a maggior ragione per chi lavora, escludere o affermare un giudizio di usura rappresenta un momento fondamentale per la reiezione della domanda o il riconoscimento dell'invalidità. Nella fattispecie si deve considerare che il riferimento all'attività lavorativa svolta dall'interessato prima del settembre 2019 risulta evidentemente corretto ma solo e soltanto nel momento in cui non risulta esclusivo, ipotesi nella quale il giudizio verterebbe sulla capacità lavorativa specifica e non attitudinale. Diforme il relativo giudizio conseguente: l'attività lavorativa "specificata" svolta dall'interessato fino al settembre 2019 assume connotati certamente usuranti e giustificherebbe il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa "specificata" superiore ai 2/3; diversamente considerando il più ampio spettro di capacità "attitudinale", nel quale rientra a pieno diritto anche l'attuale attività lavorativa svolta dall'interessato, considerato che la stessa non ricomprende solamente attività che comportano intensi sforzi fisici ma anche mansioni prettamente manuali, non risulterebbe

concretizzata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 non risultando individuabile il connotato usurante. Ancora in tema di attitudine lavorativa è da considerarsi che la stessa rappresenta la gamma di attività che una persona può svolgere senza che ne derivi un declassamento e senza che assumano caratteri di saltuarietà, precarietà ed appunto carattere usurante. Ne deriva che per attività lavorative che non richiedono particolari qualificazioni professionali (*derivate queste ultime da specifici tirocini o specifici piani di studio*) l'alveo delle mansioni attitudinali risulterà ben maggiore di che ha conseguenti specifiche specializzazioni; nella fattispecie l'alveo delle attività deve avere altresì quali presupposti essenziali un comodo ed immediato accesso ai servizi igienici e non deve comportare sforzi fisici importanti. Trattasi di presupposti che si ritengono sussistenti sia nell'attuale mansione lavorativa svolta dall'interessato sia in altre attività lavorative appunto confacenti. Avendo pertanto quali presupposti valutativi l'attuale quadro menomativo dell'interessato (ovvero la sua attuale validità) e la sua attitudine lavorativa, rapportata al concetto di "usura" quale sopra detto, si ritiene che allo stato attuale non sussistano i presupposti per il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa attitudinale superiore ai 2/3. Tale situazione risultava concretizzata anche all'epoca della domanda amministrativa del 08/10/2020".

Vi è da aggiungere infine che il dott. Garzon ha preso in considerazione pure le osservazioni critiche del procuratore della parte ricorrente ¹, anche se non ci sarebbe stata alcuna necessità posto

¹ (...) . Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Mantova, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.ssa Gerola, veniva incaricato al fine di valutare ed accertare se la capacità lavorativa del ricorrente, in mansioni confacenti alle sue attitudini, fosse ridotta in modo permanente a meno di un terzo al fine di ottenere l'assegno di invalidità ex L. 222/1984. Preliminarmente, si vuole evidenziare che l'odierno ricorrente sia affetto tutt'oggi da malattia cronica detta "Malattia di Crohn" e da esiti di ampia resezione ileale distale e del colon ascendente. La prestazione richiesta, ossia l'assegno di invalidità ex L. 222/1984, chiede che il CTU svolga un'indagine circa la riduzione della capacità lavorativa, non genericamente intesa, ma alla luce delle occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato. La Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sulla corretta interpretazione dello stato invalidante pensionabile con riferimento al lavoro proficuo. In particolar modo, con la pronuncia n. 9044 del 2020 gli Ermellini hanno affermato che l'invalidità pensionabile ai sensi della citata legge 222/84 non può essere valutata come generica riduzione della capacità lavorativa ma deve essere valutata come riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni ad esso confacenti. Da ciò ne deriva che le patologie del ricorrente devono essere valutate a seconda delle mansioni lavorative svolte. Nel caso di specie, il sig. Anselmini ha sempre svolto l'attività di operaio edile, trovandosi costretto, poi, ad interrompere la propria attività lavorativa nel 2019 a causa dell'esordio della patologia sino al 2021, anno in cui si licenziava. Soltanto dopo del tempo veniva assunto ope legis presso una ditta metalmeccanica in qualità di addetto alla produzione di cilindri idraulici, con mansioni di smussatura di componenti metallici. L'attività in questione, contrariamente a quanto affermato nella perizia medico-legale dal dott. Giulio Garzon, essendo prettamente manuale, richiede sforzo fisico, ausilio di arti inferiori e superiori e sollevamento di pesi. Richiede, inoltre, un'elevata concentrazione mentale tale per cui risulta difficile abbandonare temporaneamente il luogo di lavoro per utilizzare i servizi igienici. E' risaputo come i soggetti affetti da Morbo di Crohn, soffrano di frequenti dolori addominali che li portano a dover usufruire dei servizi igienici numerose volte al giorno per esigenze fisiologiche di evacuazione. Si

che il legale del ricorrente si è limitato a richiamare le argomentazioni del primo consulente di ufficio , ed ha ribadito che se il parametro di riferimento fosse la capacità lavorativa specifica allora risulterebbe concretizzata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, mentre il parametro di riferimento previsto non è quello della capacità lavorativa specifica ma quello della capacità lavorativa attitudinale.

Il dott. Garzon ha segnalato infine (e nuovamente) che , in merito alle problematiche richiamate ed in particolare *all'urgenza minzionale , l'interessato per sua stessa ammissione ha possibilità di accessi immediati e ripetuti ai servizi igienici senza che ciò comporti problematiche nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.*

Non resta che accogliere l'opposizione

Le spese di CTU , liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte ricorrente

Di contro, la particolarità della vertenza e le contrastanti interpretazioni di due medici legali suggeriscono di compensare fra le parti le spese di lite

P.Q.M.

definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :

- accoglie l'opposizione e , per l'effetto, dichiara che Anselmini Annibale non possiede i requisiti sanitari di legge per fruire dell'assegno di invalidità ordinaria ex L. 222/84;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite

ricorda tra l'altro che, a seguito del deposito del ricorso da parte del sig. Anselmini Annibale, il Tribunale adito aveva nominato quale CTU la dott.ssa Rita Del Greco la quale aveva concluso per il riconoscimento della prestazione richiesta, dalla data della domanda amministrativa. Soltanto a seguito delle contestazioni formulate dall'INPS, che insisteva Firmato Da: Garzon Giulio Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 656c98f114a6286fd84d44dcd150e0dd 11 sull'insussistenza del requisito sanitario, il Tribunale adito disponeva il rinnovo della CTU. La dott.ssa Del Greco, nell'elaborato peritale, formulava le seguenti considerazioni, che questa difesa intende sostenere: "... nel caso di specie, sulla scorta di quanto riportato fino ad ora, possiamo affermare che la patologia di cui è affetto il ricorrente (Morbo di Crohn) ha inevitabilmente determinato una riduzione della capacità lavorativa (potenziale efficienza a svolgere uin lavoro retribuito) e che l'assunzione ope legis come addetto al montaggio non può essere considerata un'occupazione confacente, laddove giova ricordare che occupazioni confacenti si definiscono tali le attività affini per impegno fisico ed intellettuale. In buona sostanza il ricorrente a seguito delle mutate condizioni di salute si è visto costretto ad un parziale riadattamento delle residue capacità lavorative tenuto anche conto del fatto che non era più in possesso dei requisiti psico-fisici necessari allo svolgimento di attività manuali pesanti. Si ritiene che nel caso concreto il fatto che il soggetto sia stato assunto ope legis non rilevi per la valutazione del requisito invalidante ai sensi della L. 222/84, per cui, il fatto di trovare una nuova collocazione lavorativa, grazie ad un beneficio di legge, potrebbe essere invocato per concludere che la persona presenti una malattia che non sia più condizione inficiante la performance lavorativa...". Pertanto, in conclusione, questa difesa intende insistere sulla ulteriore valutazione della domanda del Sig. Anselmini in relazione alla erogazione dell'assegno ordinario di invalidità".

Così deciso in Mantova , il 29.3.2022

Il Giudice
Simona Gerola